



COMUNE DI BARGA

Determinazione n.704 del 25/05/2021

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO **Responsabile: Francesconi Francesca**

Oggetto: Determina interpretativa ai sensi dell'art. 2 comma 6 del vigente Regolamento Urbanistico

IL RESPONSABILE AREA

adotta la seguente determinazione.

Visti gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore;

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 9058 del 28/5/2019, con cui si nomina l'Ing. Francesca Francesconi quale Responsabile e Titolare della Posizione Organizzativa Area Assetto del Territorio;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 133/2013 e s.m.e.i.;

Accertata la competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico (di seguito denominato R.U.) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2014 e successiva approvazione dello stralcio oggetto di ripubblicazione con Delibera del Consiglio comunale n.71 del 05/11/2014;

Visto il vigente P.S.I. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2020;

Visto il vigente Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito denominato P.A.I.) *stralcio Assetto Idrogeologico – pericolosità da frana*;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Revisione n.7 - Approvato da AIT con Decreto n.18 del 10/05/2017, In vigore dall'11/05/2017);

Valutato che, nel corso di applicazione delle disposizioni normative di attuazione del Regolamento Urbanistico si sono evidenziate difficoltà interpretative di lettura delle norme stesse in combinato disposto con le sopraccitate normative e regolamenti di settore ed in particolare:

- al collegamento tra i disposti del R.U. con il vigente P.A.I. in relazione alla fattibilità degli interventi minori in zone C5 e C6, in quanto aree a pericolosità molto elevata G4 "mutuate dal P.A.I." – applicazione art.30.2 del R.U.;
- al raccordo con i contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato in merito all'utilizzo delle acque del pubblico acquedotto per le piscine – applicazione art.50 del R.U.;

Visto in particolare l'art.2 comma 6 del vigente R.U. che recita "(...) Al fine di facilitare l'interpretazione delle presenti Disposizioni Normative e dei contenuti degli altri elaborati facenti parte del R.U., il Responsabile del Servizio potrà, nei casi

in cui si renderà necessario, emanare apposite determine che costituiscono interpretazioni autentiche. Tali determine dovranno essere pubblicate nelle forme di legge e comunque in modo da assicurarne la conoscenza. (...)"

IN PRIMO LUOGO SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

Il comma 3 dell'art. 30.2 delle NTA del R.U. recita testualmente: « le prescrizioni e le limitazioni associate alla classe di pericolosità molto elevata G4 sono riferite alle aree in frana e alle aree mutate dal P.A.I. così come indicate in cartografia, salvo deperimetrazione (...)).»

Tenuto conto che:

- le G4 "aree mutate dal P.A.I." si riferiscono ad aree non in frana, ma alle fasce di rispetto C5 e C6, considerate solo potenzialmente pericolose; nelle dette aree C5 e C6, ai sensi delle norme del P.A.I., possono essere eseguiti interventi edilizi diretti senza che sia necessario provvedere alla deperimetrazione;
- che l'Abaco 2 per la determinazione della fattibilità geomorfologica (R.U. - art.30.2 comma 1) non tiene conto della differenziazione tra le G4 "ordinarie" e le G4 "mutate dal P.A.I." (ovvero aree C5 e C6) risultando pertanto che laddove le norme del R.U. prevedono la deperimetrazione da parte dell'Autorità di Bacino, quest'ultimo non può attivare il procedimento amministrativo in quanto non previsto dal P.A.I. stesso, creando pertanto una situazione anomala alla luce della fattibilità dell'intervento ai sensi della normativa del P.A.I. stesso;

IN SECONDO LUOGO SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Revisione n.7 - Approvato da AIT con Decreto n.18 del 10/05/2017, In vigore dall'11/05/2017) all' Art. 26 – *Prelievi abusivi*, riporta: " È inoltre rigorosamente vietato: - (...)l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un'Utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive. " - È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato. (..)

Visto il comma 2 dell' Art. 50 –(Piscine, vasche ad uso irriguo ed altre opere autonome a corredo degli edifici –) del vigente R.U, che recita: "2. *La realizzazione di opere autonome a corredo delle abitazioni e degli insediamenti recuperati a scopo turistico-ricettivo, è consentita a condizione che gli interventi: (..) - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo;*"

Rilevato che il termine "possano" non inserisce esplicitamente un divieto e che quindi sia necessario un chiarimento e una precisazione anche in

raccordo con i disposti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato sopra citato;

PRECISATO che le presenti interpretazioni:

- perseguono la necessità di uniformare e facilitare le interpretazioni dell'ufficio per casi analoghi e di renderle pubbliche per agevolare e garantire omogeneità di azioni su tutti i casi che possono verificarsi all'interno delle varie pratiche edilizie;
- non costituiscono deroghe allo strumento urbanistico vigente, ma semplici spiegazioni dei contenuti normativi che si possono prestare a diverse soluzioni interpretative;
- siano un utile supporto, oltre che all'Ufficio, a tutti i tecnici liberi professionisti che presentano pratiche edilizie ai sensi della L.R. 65/2014 es .m e i;

RITENUTO opportuno quindi precisare i contenuti delle suddette disposizioni per finalità di interesse pubblico ravvisabili nell'esigenza di chiarezza e trasparenza nell'operato della pubblica amministrazione e nel confermare il proprio operato ai principi di ragionevolezza e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione;

ACCERTATO inoltre nell'intento di perseguire i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza la necessità di pubblicare il presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art.6 bis della L.R.241/90 e s.m.e.i.;

VISTA la L.R.65/2014 e s.m.e.i.;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m. e i.;

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare, in virtù di quanto indicato in premessa, che:
 - a) quanto riportato al comma 3 dell'art. 30.2 delle NTA del R.U relativamente al riferimento di "*prescrizioni e limitazioni associate alla classe di pericolosità molto elevata G4 (...) e alle **aree mutate dal P.A.I.** così come indicate in cartografia, salvo deperimetrazione*", debba essere letto coerentemente con i disposti del P.A.I. stesso e quindi inteso limitatamente alle aree che ricadono nelle zone C5 e C6 del P.A.I. stesso (G4 mutate dal P.A.I. e cartografate nel RU) in cui tale deperimetrazione sia prevista come necessaria anche dal P.A.I. per attuare l'intervento, in quanto di fatto, laddove non necessaria, è come se la fattibilità fosse già stata valutata positivamente a monte e non necessiti di ulteriori approfondimenti (da attuare proprio con la deperimetrazione).

In tal modo lo spirito della norma è rispettato in quanto si completa e rende coerente il rimando alla disciplina del P.A.I. su aree mutate dal medesimo strumento.

b) la richiesta di avere la "possibilità di usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo", indicata nell'art.50 delle N.T.A. del R.U. per la realizzazione delle piscine, debba essere letta coerentemente con i disposti del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato e quindi debba essere considerata obbligatoria per le piscine private ma non per le piscine pubbliche o private aperte al pubblico, per le quali è da ritenersi facoltativa.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento al maggior numero possibile di professionisti che operano nel territorio comunale;
5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Barga. I dati personali e le "categorie particolari di dati personali" eventualmente richiesti prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento in esame saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

F.to Francesconi Francesca